

Rinnovare le tende, col risparmio fiscale è meglio!



La bella stagione alle porte invoglia a rinnovare il look della propria abitazione o del proprio locale. Anche per il 2017 è stato confermato il bonus del 65% per le tende da sole, veneziane, tapparelle, ecc.

DI COSA SI TRATTA

Le persone fisiche, ma anche le società per gli edifici strumentali all'attività, possono fruire della detrazione del 65% per l'acquisto e posa in opera di "schermature solari" per una spesa massima di euro 92.307 cui corrisponde la detrazione massima di 60.000 euro ($92.307 \times 65\% = 60.000$), ripartibile in dieci anni. È superfluo ricordarlo, ma bisogna essere in regola col pagamento dei

tributi!

QUALI I BENI AGEVOLABILI?

Per schermature solari si intendono “i sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”. Nella pratica, si tratta dei beni contenuti nell'allegato M del DL 311/2006 e che rispettino alcuni requisiti delle norme Uni come di seguito indicato:

- EN 13561 (tende esterne): tende da sole; a rullo; a veranda; zanzariere; skylight esterni; wintergarten esterni; ecc;
- EN 13659 (chiusure esterne): veneziane; persiane; frangisole; chiusure tecniche oscuranti; tapparelle; ecc;
- EN 13120 (chiusure interne): veneziane; rulli avvolgibili; plissettate; sistemi winter garden.

GLI IMMOBILI

Gli immobili devono essere esistenti, quindi il beneficio non vale per quelli in costruzione. Se gli immobili sono in ristrutturazione, il beneficio vale:

- nel caso di demolizione e ricostruzione, se si ha una “fedele” ricostruzione;
- se c'è ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento, il beneficio vale solo per la parte già esistente (quindi non per la parte nuova).

INDICAZIONI DELL'ENEA

L'Enea, l'Ente che controlla la corretta applicazione del beneficio in termine tecnico, ha diramato un documento dove si indica che le schermature, per poter fruire del beneficio:

- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate;
- possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- devono essere mobili;
- devono essere schermature “tecniche”;
- per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), sono validi tutti gli orientamenti;
- per le schermature non in combinazione con vetrate (o aggettanti), vengono escluse quelle con orientamento a “NORD.”

Ricordiamo che entro 90 giorni dalla fine dei lavori (da intendere, dal collaudo o dalla data della dichiarazione di conformità), va trasmessa all'Enea la documentazione probante, all'indirizzo seguente: <http://finanziaria2016.enea.it/index.asp>. Tutte le schermature devono possedere la marcatura CE devono rispettare le normative nazionali e locali in tema di sicurezza ed efficienza energetica.

PAGAMENTI

- per i privati: il beneficio è fruibile nell'anno del pagamento e quest'ultimo dovrà avvenire obbligatoriamente a mezzo bonifico bancario/postale che riporti: causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione e la partita Iva o il codice fiscale del destinatario della somma;
- per le imprese invece, si applica il principio della competenza, tipico dei bilanci. Non c'è obbligo di pagare con bonifico bancario/postale perché la prova del pagamento potrà essere fornita con ogni idonea documentazione.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.

Studio Walter Pugliese

tel. 02/36755000 fax 02/83428751

info@studiowpugliese.it